

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 14 - Istituzione Ispettorati micologici.

1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.

2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.

Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'[art. 32](#) dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e **definisce il fac-simile del tesserino di cui all'[art. 2](#).**

Art. 16 - Introiti.

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di un contributo variabile da lire 5.000 a lire 150.000.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota non inferiore al settanta per cento a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'[art. 7](#) e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.

3. Le Comunità montane e le Province possono determinare l'esenzione, per i residenti, dal pagamento del contributo di cui al comma 1.

Art. 17 - Abrogazione.

1. Sono abrogati: a) la [legge regionale 15/11/1994, n. 66](#) ; b) l'[art. 11 della legge regionale 01/02/1995, n. 6](#) .

Art. 18 - Norma transitoria.

1. Le disposizioni di cui al [Titolo II, \(9\)](#) si applicano a partire dal 31 marzo 1997. **Ibis** Le disposizioni di cui all'[art. 11](#), commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1999. **(10)**

2. Fino alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla [legge regionale 15/11/1994, n. 66](#) e successive modifiche.

Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'[art. 32](#) dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.

Art. 16 - Introiti.

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all'articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo”.

Art. 9 - (della legge 7/2012) Disposizioni transitorie.

1. Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla data di rispettiva scadenza.

2. Nelle more della definizione, da parte degli enti di cui all'articolo 2 della [legge regionale 19 agosto 1996, n. 23](#) così come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, delle giornate nelle quali è consentita la raccolta ai sensi della lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 della [legge regionale 19 agosto 1996, n. 23](#) , così come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi il comma 6 dell'articolo 2 della [legge regionale 19 agosto 1996, n. 23](#) nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.